



Treviso, 29 agosto 2024

OGGETTO: Elezioni Consiglio Provinciale 2024 - Normativa vigente e modalità di presentazione delle candidature

Ai Sig.ri SINDACI

Ai Sig.ri CONSIGLIERI COMUNALI

dei Comuni della Provincia di Treviso

1

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 172 del 25 luglio 2024, con il quale è stata indetta per il giorno domenica 29 settembre 2024 l'elezione del Consiglio Provinciale di Treviso;

VISTI:

- a) L'art. 1, comma 67, della Legge 56/2014 che prevede che il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da sedici componenti da eleggere;
- b) L'art. 1, comma 70, della Legge 56/2014 che prevede che l'elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto;
- c) L'art. 1, comma 73, della Legge 56/2014 che prevede che le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione;
- d) L'art.1, comma 71, della Legge 56/2014 che prevede che nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

RICHIAMATE le deliberazioni dell'Ufficio Elettorale n. 1/2024, n. 2/2024 e n. 3/2024 del 29 agosto 2024 pubblicate nel sito istituzionale della Provincia di Treviso;

DATO ATTO che il numero degli aventi diritto al voto è pari a 1336, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni che potrebbero avvenire entro la data fissata per le elezioni;

VISTI:

- a) La Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni;
- b) la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 "Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli



provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”

- c) la Circolare del Ministero dell'Interno n. 35 del 19 agosto 2014 di recepimento delle modifiche apportate al procedimento elettorale a seguito della conversione del D.L. 90/2014 con L. 114/2014;
- d) il Regolamento Provinciale “Modalità di elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Treviso”, approvato con deliberazione n. 199/58117 in data 8 giugno 2015;
- e) l’art. 1, comma 2, del D. L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito in Legge 21 settembre 2018 n. 108;

SI INFORMANO

i Sig.ri SINDACI e CONSIGLIERI COMUNALI sulle modalità di presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Treviso.

- 1) **il numero delle sottoscrizioni** per le liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale, **deve essere non inferiore a n. 67** (aventi diritto al voto);
- 2) le sottoscrizioni delle liste devono essere autenticate con le modalità descritte nell'allegato 1;
- 3) i candidati non possono sottoscrivere le liste dei candidati né della propria lista né di altre liste concorrenti;
- 4) le liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale devono essere composte **da un minimo di 8 ad un massimo di 16 candidati**;
- 5) nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile; il calcolo avviene in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 3068/2018.

Ne deriva che nessuno dei due sessi può dunque essere rappresentato:

Quote di genere determinate sul NUMERO MASSIMO COMPLESSIVO dei candidati che è possibile presentare							
Lista di 16 componenti		Lista di 15 componenti		Lista di 14 componenti		Lista di 13 componenti	
60%	60%	60%	40%	60%	40%	60%	40%
9	7	9	6	8	6	7	6



Lista di 12 componenti		Lista di 11 componenti		Lista di 10 componenti		Lista di 9 componenti	
60%	40%	60%	40%	60%	40%	60%	40%
7	5	6	5	6	4	5	4

- 6) le liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale, possono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale, costituito presso la sede della Provincia di Treviso, via Cal di Breda, 116, edificio n. 1, piano primo, sala Giunta, **nei giorni domenica 8 settembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e lunedì 9 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00;**
- 7) le liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale possono essere presentate da uno dei candidati o da soggetto delegato (come previsto dalla modulistica), corredate dalle sottoscrizioni autenticate nelle forme di legge e dalla dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritte da ciascun candidato e autenticata. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio della Regione Veneto. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile;
- 8) le firme possono essere autenticate anche presso l'ufficio elettorale della Provincia;
- 9) i delegati alla presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale possono essere al massimo due per lista, uno effettivo e uno supplente, scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni della Provincia, incaricati di ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della lista, di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. In mancanza di designazione di tali delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta rispettivamente al capolista, che potrà svolgere direttamente le suddette attività dei delegati;
- 10) Non è previsto un collegamento tra la candidatura a Presidente della Provincia con le liste dei candidati al Consiglio Provinciale trattandosi di elezioni non collegate;
- 11) Non è previsto alcun quorum di votanti per la validità delle elezioni e non è prevista alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l'elezione;
- 12) Gli eventuali rappresentanti di lista possono essere nominati fino al giorno delle elezioni e possono essere scelti anche fuori dal corpo elettorale purché siano in



possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente del seggio la tessera elettorale;

- 13) Per il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali, non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica;
- 14) Trovano applicazione le norme vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità e che, nei casi di ineleggibilità previsti dall'art. 60 del D. Lgs. 267/2000, la causa va rimossa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (28 novembre 2021);
- 15) La modulistica per la presentazione delle candidature è pubblicata nell'apposita sezione "Elezioni" del sito istituzionale della Provincia.

Si invitano cortesemente le segreterie dei Comuni della Provincia ad inviare tempestivamente copia della presente comunicazione ai Sindaci e ai Consiglieri Comunali.

IL DIRETTORE GENERALE
Responsabile dell'Ufficio Elettorale
avv. Carlo Rapicavoli
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)*



Allegato 1

OGGETTO: Autenticazione sottoscrizioni candidature e liste

L'autenticazione delle sottoscrizioni consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Nell'attestazione devono essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento, la data e il luogo dell'autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica. In ultimo va quindi apposta la firma del pubblico ufficiale per esteso ed il timbro dell'ufficio.

La **Legge 21 marzo 1990 n. 53 all'articolo 14 comma 1** recita:

“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai [...] i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.

Si precisa che:

- Gli amministratori comunali nonché i funzionari incaricati dal Sindaco possono autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità);
- I soggetti autorizzati ad autenticare NON possono autenticare le proprie sottoscrizioni;
- I Consiglieri Comunali (che abbiano comunicato la propria disponibilità al Sindaco) possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni;
- Il Presidente della Provincia e i Consiglieri Provinciali uscenti possono autenticare le firme in tutto il territorio provinciale;
- L'autenticazione consiste nell'attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore, quindi è necessario che la firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale che ne esegue l'autenticazione.